



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. **N. 47 2024 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di SIBIO ANNA, cod. fisc. SBINNA66H52L328W, nata a Trani il 12.06.1966 ed ivi residente alla Via Mons. Petronelli n. 9, rappresentati e difesi, rappresentato e difeso dall'avv. DONATA DI MEO e DOMENICO MALDARELLI;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i. rispetto al nuovo piano presentato dopo il decesso del coniuge della ricorrente;

- rilevato che sono state proposte osservazioni da la PRELIOS CREDIT SOLUTIONS s.p.a., in qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 s.r.l., creditrice ipotecaria;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;



- vista la relazione del collegio OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- considerato quanto all'opposizione che con il piano di ristrutturazione così come proposto dalla Sibio Anna in seguito alle modifiche apportate in data 24.4.2024 su richiesta del Collegio, i creditori muniti di privilegio (Agenzia delle Entrate - Riscossione) e di ipoteca (Siena NPL 2018 s.r.l.) potranno essere soddisfatti, sebbene non integralmente, in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione;
- rilevato infatti che il prezzo base fissato per l'asta di vendita dell'immobile di proprietà dei coniugi istanti all'interno della procedura esecutiva pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Trani R.G.Es.n.4/2023, pari ad €.55.000,00 è inferiore rispetto a quanto gli stessi hanno proposto di mettere a disposizione della procedura (€.69.000,00), oltre ad essere di pari ammontare rispetto a quanto gli stessi hanno prospettato di versare in favore del creditore ipotecario; offrendo alla Siena NPL 2018 s.r.l. la somma di €.55.000,00, alla stessa verrebbe versato un importo presumibilmente superiore rispetto a quanto riuscirebbe a percepire in caso di vendita all'asta dell'immobile di proprietà dei sovraindebitati, al netto dei costi della procedura e dei compensi del Delegato alla vendita;

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone l'inefficacia della cessione volontaria del quinto della pensione derivante dal contratto di finanziamento stipulato nel 2018 con la Credito Emiliano s.p.a.;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 27/01/2025

Il GD
dott. Rana Giuseppe

